



**COMUNE DI TALAMONA**

**(PROVINCIA DI SONDRIO)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**TASSA SUI RIFIUTI - TARI -**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la **Tassa sui Rifiuti TARI** diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti. La TARI cessa quindi di essere una componente della IUC ma sopravvive come imposta autonoma, regolata dalle disposizioni già contenute nella legge 14/2013 (art. 1, comma 780 Legge 160/2019).
3. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i..
4. In particolare, vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### ART. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### ART. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini dell'attuazione alle direttive UE 2018/851 e 2018/852, le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2021, del D.Lgs. 116/2020, con il quale viene soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
4. Sono **rifiuti urbani** quelli elencati dall'art. 183, comma 1 lettera b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) e s.m.i..
- 5- Sono **rifiuti speciali** quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) e s.m.i..
- 6 La categoria dei cosiddetti "**rifiuti assimilati**" è sostituita dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies del D.Lgs. 152/06, allegati al presente regolamento (**ALLEGATO A E ALLEGATO C**).

**ART. 4 – Conferimento rifiuti ingombranti presso la piazzola sita in loc. “La Piazza” da parte di utenze non domestiche**

1. Le **utenze non domestiche** con sede operativa nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa rifiuti mediante l'iscrizione a ruolo ed in regola con i versamenti, possono conferire a loro cura i rifiuti ingombranti presso la piattaforma in loc. “La Piazza” a condizione che i rifiuti stessi provengano dalle superfici assoggettate al pagamento della Tassa Rifiuti.
2. Le autorizzazioni al conferimento dei rifiuti ingombranti devono essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale; la richiesta di autorizzazione per il conferimento di rifiuti ingombranti deve contenere apposita dichiarazione in merito al luogo di provenienza (produzione) dei rifiuti.
3. Per ogni nuova utenza che richiede l'autorizzazione per il conferimento e comunque in caso di variazioni, l'Ufficio Tecnico trasmette all'Ufficio Tributi – per le opportune verifiche - copia dell'autorizzazione rilasciata.
4. Sono considerati rifiuti urbani le seguenti quantità di rifiuti/numero di conferimenti:

<i>Mq iscritti a tassa rifiuti (magazzini e superfici idonee a produrre ingombranti)</i>	<i>Quantità giornaliera conferibile (1 mc = n. 1 conferimento)</i>	<i>Quantità mensile conferibile (1 mc = n. 1 conferimento)</i>
<i>fino a 200 mq</i>	<i>1 metro cubo</i>	<i>3 metri cubi</i>
<i>da 201 a 600 mq</i>	<i>1 metro cubo</i>	<i>5 metri cubi</i>
<i>da 601 mq</i>	<i>1 metro cubo</i>	<i>10 metri cubi</i>

5. Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati alla piattaforma possono essere sottoposte ad accertamenti quali-quantitativi.

6. Qualora il singolo utente superi il numero di conferimenti massimi di cui al comma 4, il rifiuto non sarà più considerato rifiuto urbano

7.

#### **ART. 5 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **ART. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
1. Le utenze si dividono in due categorie:
  - **Utenze domestiche:** locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento;
  - **Utenze non domestiche:** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi (tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).
3. **Sono escluse** dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **ART. 7 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 8 – Locali ed aree non soggette al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrica, elettrica, gas, telefonia, informatica); per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche utilità. Le unità immobiliari, sia ad uso domestico che non domestico, sprovviste di qualsiasi tipologia di fornitura di servizi pubblici, di arredi e/o di macchinari, ma destinate/utilizzate ad altri scopi, verranno comunque assoggettate a tributo con applicazione della categoria corrispondente all'uso;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - h) le unità immobiliari rese inagibili da documentazione emessa da organi competenti.
  - i) I locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  - j) locali in cui si producono rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico il cui produttore dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006, così come dettagliato all'art. 9 del presente regolamento;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e speciali per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **ART. 10 – Produzione di rifiuti speciali**

- 1. Ai sensi del comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni, al cui smaltimento

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Cat. 12 (attività artigianali tipo botteghe...)	5%
Cat. 13 (carrozzerie, autofficina, elettrauto)	10%
Cat. 15 (attività artigianali di produzione di beni specifici)	5%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 27, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Non sono soggette a tariffa:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologi, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti ecc.
  - le attività industriali con capannoni di produzione sulla cui superficie si producono rifiuti speciali.

#### **Art. 11 Utenze non domestiche: utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il **30 giugno**, per l'anno successivo. Limitatamente all'anno

2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. 22.03.2021 n. 41 convertito in legge 21.05.2021 n. 69.

3. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza.

4. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.

5. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta tramite PEC entro il 30 giugno per l'anno successivo.

6. Il Comune ripristinerà il servizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 12 Utenze non domestiche: utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico – agevolazioni tariffarie**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono **totalmente** al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa., a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono **parzialmente** al di fuori del pubblico servizio hanno diritto ad una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero rispetto alla produzione potenziale dell'utenza non domestica, risultante dall'applicazione del coefficiente Kd di cui alla tabella 4b) dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione non può in ogni caso superare il 50% della quota variabile.

3. Per le utenze di cui al comma 1 e 2 rimane impregiudicato il versamento per intero della TARI relativa alla parte fissa.

4. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, al fine di verificare il diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, l'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a trattamento/recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegate:

- a. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati a trattamento/recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- b. copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- c. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate).

5. In caso di mancata dimostrazione della quantità di rifiuti avviati a trattamento/recupero nel corso dell'anno solare precedente, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

#### **ART. 13– Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), **la** superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio



urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani .

2. La superficie calpestabili dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
  - a. superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
  - b. sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50 e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie;
  - c. i vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
5. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. In considerazione della minore potenzialità a produrre rifiuti, per le utenze domestiche sono accordate le seguenti riduzioni della superficie imponibile:

<b>tipo di superficie</b>	<b>Perc. Di riduz. Sup.</b>
Autorimesse	80%
Porticati liberi	90%
Balconi/terrazzi	100%
Cantine	90%
Soffitte	90%
Ripostigli a diretto servizio dei locali	90%

Ripostigli/depositi	80%
---------------------	-----

8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **ART. 14 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

#### **ART. 15 – Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683 art. 1 della L. n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente

#### **ART. 16 – Determinazione della tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. e dal MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti) di cui all'art. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA)
3. Le tariffe sono articolate per:

- utenze domestiche ossia le superfici adibite a civile abitazione;
  - utenze non domestiche, le restanti superfici, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento
  5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
  6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
  7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **ART. 17 – Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, *computato in giorni*, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## ART. 18 – Tariffa per le utenze domestiche

1. **La quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. **La quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## ART. 19 – Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non consecutivi (come ad es. le colf, badanti che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di assenza di uno o più membri del nucleo familiare, come definito al comma precedente, per un periodo non inferiore all'anno, gli stessi verranno scomputati dal calcolo del tributo. Al fine di usufruire dello scomputo il contribuente dovrà presentare richiesta entro il 31 marzo di ogni anno per il quale viene richiesto lo scomputo, allegando idonea documentazione.
3. Per le utenze domestiche **condotte da soggetti non residenti nel Comune** e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella seguente tabella:

<b>Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>a</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>70,01</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>100,01</b>	<b>130</b>	<b>3</b>
<b>130,01</b>	<b>150</b>	<b>4</b>
<b>150,01</b>	<b>170</b>	<b>5</b>
<b>170,01</b>	<b>.....</b>	<b>6</b>

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Vengono applicate le riduzioni di cui all'art. 11 c. 8.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda di famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
7. Per le unità abitative tenute a disposizione (cd. "seconde case") dai soggetti anagraficamente residenti e per le baite abitabili, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **ART. 20 – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. **La quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 21 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza,

o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In casi particolari potranno tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ART. 22 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

#### **ART. 23 Tributo giornaliero**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019.
2. La Tari. giornaliera continua ad applicarsi a tutte le altre tipologie di occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, come segue:
  - per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero;
  - la tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
  - la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo;

- nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo;
- l'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale;
- l'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 24 – Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, a decorrere dal 1° giugno 2020 in caso di versamento effettuato tramite il sistema unitario ex art. 17 D.Lgs. 241/97, l'Agenzia delle Entrate provvederà al riversamento diretto alla Provincia. La quota relativa al tributo provinciale (TEFA) viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

### **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ART. 25– Riduzioni per le utenze domestiche**

1. **La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
  - b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti (che non risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): **riduzione del 30%**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 10%**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione richiesta. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Sono considerate valide le domande di riduzione già presentate ai fini TARES, che pertanto non devono essere ripresentate.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tariffa si applica in misura **ridotta di due terzi** per un'unica **unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ai sensi dell'art. 9bis del D.L. 47 del 28 marzo 2014
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 26 - Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti **ad uso stagionale o ad uso non continuativo**, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto amministrativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza
4. Alle utenze non domestiche che effettuano il **compostaggio aerobico** individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una **riduzione della tariffa pari al 5%**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione richiesta. L'istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe.



5. I rifiuti prodotti nei locali adibiti ad **attività agrituristiche**, valutata la specificità dell'attività svolta, considerato il rapporto di connessione e complementarità dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, possono continuare ad essere conferiti al pubblico servizio ed in tal caso vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera e/o ristorazione (a seconda della categoria tariffaria più pertinente in relazione ai servizi offerti) applica una riduzione della **tariffa pari al 10%**.
6. Viene stabilita una **riduzione del 100%** per i locali adibiti ad **oratori** (svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse, in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo);
7. Per favorire l'insediamento sul territorio comunale di **nuove attività di tipo commerciale/artigianale** di servizio viene prevista l'esenzione della tassa rifiuti per un anno, decorrente dalla data di apertura dell'attività. Possono beneficiare dell'esenzione le utenze non domestiche (attività di tipo commerciale ed artigianato di servizio) che risultano essersi insediate nel Comune Talamona dall'anno 2021. È necessario che la Ditta risulti iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A., abbia sede operativa nel Comune di Talamona, abbia iniziato l'attività nell'anno solare a partire al 01.01.2021 e che si tratti di nuova attività o subentro con nuova gestione. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 dicembre di ogni anno. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio.”
8. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, in particolare: “ In caso di stati di necessità per **emergenze sanitarie e/o per calamità naturali** dichiarato dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti fino ad una percentuale massima della somma dovuta stabilita e approvata con la deliberazione del Consiglio comunale di determinazione delle tariffe annuali, con oneri a carico del bilancio comunale.”
9. La Giunta comunale, entro il limite di cui al comma precedente, determina la predetta percentuale in relazione alle disponibilità di bilancio ed individua le utenze e le categorie destinatarie dell'agevolazione, sulla base del criterio generale enunciato al comma precedente.
10. E' fatta salva l'attribuzione di risorse finalizzate da parte di soggetti terzi.

## **Art. 26 bis. Agevolazioni TARI per le utenze non domestiche per l'anno 2021**

1. Con riferimento all'anno 2021 e alla situazione di difficoltà economica legata all'epidemia da COVID 19, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche che a causa della pandemia sono state interessate da chiusure obbligatorie e/o restrizioni dell'attività che hanno determinato una minor produzione di rifiuti:

La riduzione della quota fissa e variabile, e' **riconosciuta d'ufficio** nella misura del 100% per le **utenze non domestiche** riferite alle seguenti categorie:

- categoria 2.10 solo per le attività commerciali interessate da chiusure obbligatorie
- categoria 2.12 solo attività estetista e parrucchiere
- categoria 2.16 ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
- categoria 2.17 bar, caffè, pasticcerie

1. Le suddette riduzioni sono finanziate con l'utilizzo delle risorse statali assegnate per contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID 19, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

## **ART. 27 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Nelle zone in cui **non è effettuata la raccolta** il tributo è ridotto di una percentuale pari al **60%**.
2. Nelle frazioni/ nuclei sparsi montani nei quali la raccolta avviene con **sistemi diversi dal metodo del porta a porta** (es. raccolta tramite cassonetti, punti sparsi di conferimento, ecc), il tributo viene ridotto del **30%**.
3. Il tributo è dovuto nella misura del **20%** della tariffa nei **periodi di mancato svolgimento del servizio** di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La riduzione di cui ai precedenti punti deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

## **ART. 28 – Agevolazioni**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere emanato un **“Bando agevolazioni TARI”** attraverso il quale, nei limiti e con le modalità fissate nello stesso atto, si procederà al rimborso della totalità o di quota parte del tributo sulla base dell'indicatore ISEE ordinario o corrente (ove ne ricorra il caso) del contribuente richiedente. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire di accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tale disposizione sarà

applicabile qualora non in contrasto con l'art. 57-bis, comma 2, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124", recante disposizioni in materia di "Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico". Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del "Bonus Sociale" saranno effettuati con la rata a saldo di ciascuna annualità.

2. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.  
Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.
3. Il Comune, in occasione della delibera di approvazione delle aliquote, potrà stabilire riduzioni, esenzioni, agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 della L. 164/2014 e art. 190 del D.Lgs. 50/2016
4. L'utente che ha diritto alle agevolazioni deve presentare formale richiesta entro le scadenze stabilite dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. Non si procederà comunque all'applicazione di agevolazioni di importo inferiore ai 12,00 €.

#### **ART. 29 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni, copertura e cumulo**

1. In fase di determinazione delle tariffe possono essere deliberate ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. Le riduzioni sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 2, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.
3. Gli esercizi pubblici di cui alla cat. 17 utenze non domestiche (bar, caffè, pasticcerie) diversi dalle sale giochi, che non hanno installato o provvedono ad eliminare dal proprio locale le **apparecchiature da gioco** tipo slot-machine, videopoker, videolottery e simili con vincite in denaro potranno usufruire del 20% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile (esercizi che non hanno installato le apparecchiature) e del 40% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile (esercizi che provvedono ad eliminare le apparecchiature). La percentuale di riduzione potrà essere modificata annualmente in fase di determinazione delle tariffe. Per usufruire della riduzione è necessario presentare entro il 31.03 di ogni anno richiesta scritta attestante l'assenza nel proprio esercizio delle apparecchiature di cui sopra o l'avvenuta eliminazione delle stesse, corredata dalla documentazione che ne prova la rimozione. Per il 2015 tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31.10.2015. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente. L'eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dall'installazione e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione. Il presente comma non si

applica in ogni caso per gli esercizi pubblici ubicati nelle zone in cui comunque la normativa non prevede la possibilità di installazione delle apparecchiature di cui sopra.

4. Il Comune, in occasione della delibera di approvazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni, esenzioni, agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e del relativo *“Regolamento comunale per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia”)*”.
5. Alle farmacie che partecipino a progetti di **recupero dei farmaci** da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, secondo un piano concordato con il Comune, è applicata una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa.
6. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano **l'uso dei pannolini lavabili**, è riconosciuta una riduzione del 20% del tributo, per i mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura, o altra documentazione comprovante il possesso di almeno 15 pannolini lavabili (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno) e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3° anno di età del bambino. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del servizio per il conferimento dei pannolini usa e getta. Con la presentazione della sopra citata domanda il soggetto beneficiario autorizza altresì il Comune ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili
7. È riconosciuta una riduzione della tariffa pari al 100% per feste e manifestazioni (**“Ecofeste”**) organizzate da associazioni locali di promozione sociale e/o di volontariato - purché iscritte negli specifici registri regionali – che presentino i requisiti previsti dal *“Regolamento Ecofeste”* approvato dal Consiglio Comunale.
8. È riconosciuta una riduzione della tariffa per incentivare i cd. **“negozi leggeri”** dove i prodotti si acquistano sfusi, *“alla spina”* o col vuoto a rendere, come segue:
  - a. negozi al dettaglio di vicinato dove i prodotti si acquistano *esclusivamente* sfusi: riduzione del 70% della tariffa variabile calcolata sulla sola superficie dedicata alla vendita;
  - b. negozi al dettaglio di vicinato dove i prodotti si acquistano *anche* sfusi: riduzione del 30% della tariffa variabile calcolata sulla sola superficie dedicata alla vendita dei prodotti alla spina.
9. Al fine di incentivare l'utilizzo di **strumenti innovativi di pagamento** e di ricezione degli avvisi di pagamento, possono essere stabilite le seguenti ulteriori agevolazioni:
  - riduzione della tariffa in caso di utilizzo dello strumento SEPA Direct Debit che consente ai contribuenti di richiedere la domiciliazione delle rate dovute sul proprio conto corrente; per l'anno 2020 la riduzione per i contribuenti che si avvalgono di tale strumento è determinata forfettariamente in € 5,00;
  - riduzione della tariffa in caso di utilizzo del canale di ricezione degli avvisi di pagamento e F24 a mezzo email (o con download dall'area riservata del sito internet comunale); per l'anno 2020 la riduzione per i contribuenti che si avvalgono di tale strumento è determinata forfettariamente in € 5,00;

- riduzione della tariffa in caso di utilizzo dello strumento PagoPA, sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

10. Se per gli effetti delle agevolazioni di cui al presente comma il dovuto annuo TARI risulta inferiore al minimo previsto di 12,00 €, il versamento dovrà comunque essere effettuato.

### **ART. 30 – Decorrenza e finanziamento delle riduzioni, criteri per particolari esenzioni, ulteriori agevolazioni**

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2 Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) di cui agli artt. 25,26,27,28,29 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 3 Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
  - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
  - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune (art. 660 Legge 147/2013)
- 4 Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".;
  - applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

## - TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### **ART. 31 – Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; gli occupanti in comune sono solidalmente responsabili del pagamento della TARI.
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.

### **ART. 32 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
2. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i seguenti principi e modalità, che tracciano un quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti:

#### **Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti**

<b>Tipologia informazione</b>	<b>Casistica</b>	<b>Termini della modifica</b>
-------------------------------	------------------	-------------------------------

Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata:
- a. direttamente agli uffici comunali
  - b. spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R
  - c. inviata in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
  - d. inviata tramite fax
- In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile l'elenco dei provvedimenti dai quali possono derivare variazioni che interessino i contribuenti TARI.
9. La dichiarazione, originaria, di integrazione o di variazione, non ha effetti retroattivi. In caso di dichiarazione di variazione per la diminuzione delle superfici già dichiarate, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal mese successivo alla dichiarazione stessa.



10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
11. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri

### **ART. 33 – Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

### **ART. 34 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate.

#### **ART. 35 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **ART. 36 – Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (**F24**) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso, PagoPA o di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-pec,
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **due rate** la cui scadenza è stabilita con l'atto di approvazione della lista di carico. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di trenta giorni. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora

#### **ART. 37 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 38 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1 comma 164 Legge 296/2006-

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 39 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

#### **ART. 40 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### **ART. 41 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

#### **ART. 42 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 43 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, relativo all'applicazione della TARI, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – Componente TARI di cui alla Delibera di C.C. n. 4 del 30/07/2014 (- Modificato con delibera Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 09.10.2014 - delibera Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2015 - delibera Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016 delibera Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2016 delibera Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2017 delibera Consiglio Comunale n. 42 del 14.12.2018 delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2019 delibera Consiglio Comunale n. 12 del 07.05.2020;

#### **ART. 44 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2021**.



## **ALLEGATI:**

### **ALLEGATO A**

**Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2**

**RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DA  
ALTRE  
FONTI CHE SONO SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI:**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CER</b>
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi composti	Imballaggi materiali composti	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**ALLEGATO B**

**Categorie di utenze non domestiche - Comuni < a 5.000 abitanti -**

<b>n.</b>	<b>Attività</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
<b>3</b>	Stabilimenti balneari
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>5</b>	Alberghi con ristorante
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>7</b>	Case di cura e riposo
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>21</b>	Discoteche, night-club



ALLEGATO C

**Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter), punto 2)**

1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2.	Cinematografi e teatri.
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5.	Stabilimenti balneari.
6.	Esposizioni, autosaloni.
7.	Alberghi con ristorante.
8.	Alberghi senza ristorante.
9.	Case di cura e riposo.
10.	Ospedali.
11.	Uffici, agenzie, studi professionali.
12.	Banche ed istituti di credito.
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16.	Banchi di mercato beni durevoli.
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20.	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22.	Mense, birrerie, hamburgerie.
23.	Bar, caffè, pasticceria.
24.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27.	Ipermercati di generi misti.
28.	Banchi di mercato generi alimentari.
29.	Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.